

CONTRATTO DI COMODATO

Stipulato in data, in Melendugno

TRA:

Il Comune di Melendugno, nella persona del suo rappresentante, giusta deliberazione di Giunta Comunale n....

- comodante -

E:

L'Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca, nella persona del suo rappresentante

- comodatario -

Le parti convengono e stipulano:

1 - Il Comune di Melendugno (d'ora in poi chiamato comodante), consegna all'Unione dei Comuni (d'ora in poi chiamato comodatario), perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione, il seguente bene:immobile comunale sito in Melendugno in via S.Poti....

2 - Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: gestione tramite affidamento a terzi dei servizi previsti dal progetto "Koinè" , impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

3 - La durata è fissata in anni cinque con decorrenza dalla data di consegna dello stesso al comodatario per l'inizio della gestione dei servizi del progetto "Koinè". Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

4 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Questi potrà a sua volta esclusivamente concedere al soggetto gestore dei servizi del progetto "Koinè" il godimento ed uso dell'immobile .

5 - Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

6 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessazione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.